

Reg. Pubbl. N° 25 del 30.03.2017	Comunicata ai Capigruppo Il 30.03.2017 Prot. n° 582	Deliberazione n° 19
-------------------------------------	---	------------------------

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale /Copia di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: : Contratto di locazione con Galata S.P.A. per l'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** del mese di *marzo* , alle ore 15,00 in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Gabriella Tartaglione	<i>Vicesindaco</i>	X	
3	Ida Petrocelli	<i>Assessore</i>	X	
		TOTALE	3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. **Francesca Petrocelli** , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 05 del 06/03/2012 è stata autorizzata la stipula di un contratto novennale con la Soc. Wind per la concessione in locazione di circa mq. 70 di terreno comunale, distinto in catasto al foglio n. 8 part.lla n. 231, per l'installazione di una stazione radiomobile per la telefonia mobile;
- che in data 18/02/2015 nel precitato contratto, al posto della soc. WIND, è subentrata la soc. GALATA SpA;
- che con D.G. n. 20 del 23/05/2015 è stata accettata la stipula di rimodulazione del contratto esistente;

Dato atto che in conseguenza del predetto contratto il comune introita annualmente la somma di € 10.800,00 a titolo di fitto della sopra citata particella territoriale;

Visto che la subentrante soc. GALATA SpA ha proposto la stipula di un nuovo contratto di locazione, con rimodulazione del canone nella misura di € 5.400,00 annui e che in caso di non accettazione provvederà alla rimozione della stazione radiomobile;

Considerato che, anche diminuito rispetto a quello in essere, il nuovo canone proposto rappresenta, per le finanze dell'Ente, una preziosa ed insostituibile entrata;

Ritenuta la convenienza per l'Ente di accogliere la predetta proposta;

Visto lo schema di contratto da stipulare, all'uopo predisposto, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4 e 147-bis del D. Lgs 267/2000;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di accettare la proposta della soc. Galata SpA, subentrata alla soc. WIND, ed autorizzare la stipula del contratto di locazione secondo l'allegato schema concernente il fitto alla soc. GALATA SpA della particella di terreno comunale distinto in catasto al foglio n. 8 particella n. 231, per l'installazione di una stazione radiomobile per la telefonia mobile;

Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

il **COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA**, con sede in Acquaviva d'Isernia (IS) in Corso Umberto I n. 21, codice fiscale e P. IVA n. 80001830944, rappresentato in questo atto dal Geom. Petrocelli Silvano, nato ad Isernia, il 21/03/1959, C.F. PTRSVN59C21E355X, delegato a rappresentare l'Amministrazione Comunale, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, di seguito indicata come "Locatrice"

e

La **società GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 58, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Dott. Paolo Paglione nato a Roma il 30 settembre 1965, CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio Luca Amato, rilasciata in Roma in data 26 aprile 2016 Rep.n. 45107 /14118 registrato in Roma il 26 aprile 2016 al n. 5725/1T, in seguito denominata anche "Galata" o "Conduttrice" nel seguito congiuntamente indicate come le Parti"

PREMESSO CHE

a) In data 04/06/2015 la **società GALATA S.p.A.** ha stipulato con il **COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA**, un contratto di locazione, avente ad oggetto porzione di terreno circa mq. 70, sita nel Comune di Acquaviva d'Isernia (IS), Località Costa, distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Acquaviva d'Isernia (IS), al foglio 8 particella 231, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;

b) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa porzione di terreno circa mq. 70, sita nel Comune di Acquaviva d'Isernia (IS), Località Costa, distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Acquaviva d'Isernia (IS), al foglio 8 particella 231 come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.7.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 29/03/2017 al 28/03/2026.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Al termine della locazione dell'immobile, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessa in pristino dell'immobile..

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), da corrispondere in rate annuali anticipate di Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), da pagarsi con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, agenzia di Castel di Sangro (AQ) sul conto corrente IBAN IT 16 K 08327 40520 000000000886. intestato al Comune di Acquaviva d'Isernia.

Le Parti convengono che i canoni corrispondenti alle prime 9 (nove) annualità di contratto saranno corrisposti dalla Condittrice in unica soluzione anticipata pari a Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00).

Le Parti convengono, che l'importo relativo ai mesi per i quali è stata già corrisposta anticipatamente la rata di canone in data 29/03/2016, andranno imputati quale acconto sul canone pattuito con il presente accordo.

L'importo erogato dalla Condittrice in data 29/03/2017 relativo alle 9 annualità di contratto anticipate sarà quindi di Euro 16.200,00 (sedecimiladuecento/00).

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dal 29/03/2017.

Nel caso in cui la Condutrice dovesse esercitare la facoltà del recesso anticipato come previsto dal successivo art. 7, la locatrice non dovrà restituire alcuna somma relativa all'importo ricevuto per le annualità anticipate 9 (nove).

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condutrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell'immobile.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Locatrice terrà manlevata ed indenne la Condutrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 9 (nove), così come concordate dalle Parti.

La Condutrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condutrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

Le Parti convengono che l'importo relativo ai mesi, per i quali è già stata corrisposta anticipatamente la rata di canone in base al contratto precedente, non ancora goduti, andranno imputati quale acconto sul nuovo canone pattuito con il presente nuovo contratto.

La Condutrice si impegna a non rinegoziare il canone a ribasso fino al 28/03/2026.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto espresso tra le parti, la Locatrice concede alla Condutrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Locatrice concede alla condutrice la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle comunicazioni e/o telecomunicazioni.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condutrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo sono quindi esclusi inclusi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti mandati ad esigere, e le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la condutrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla condutrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla condutrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la condutrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

ART. 6 PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla locatrice di procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla condutrice il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'art. 41 L.392/78. La violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della condutrice, darà luogo a diritto di riscatto in favore della condutrice, esercitabile entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente

Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assicurati all'odierno conduttore o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della locazione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del conduttore.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di locazione, la conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla conduttrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla conduttrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al conduttore spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova locazione, così come previsto dall'art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova locazione nel caso in cui il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo (*denuntiatio*) dovranno essere eseguite dal locatore mediante comunicazione scritta da notificarsi alla conduttrice a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della Società.

ART. 7 RECESSO ANTICIPATO

La Locatrice consente che la Condittrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax. La Condittrice, come già precisato all'art.4, in caso di esercizio anticipato del recesso rinuncia al diritto di restituzione, in proprio favore, delle somme anticipate relative alle 9 annualità.

ART. 8 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condittrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Condittrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice: in Corso Umberto I, n° 21 – 86080 Acquaviva d'Isernia (IS).

La Condittrice: in Via Veneziani, n° 58 - 00148 - Roma.

ART. 9 FORO COMPETENTE

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 10 RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

....., li/...../.....

La Locatrice

La Condutrice

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'immobile), 4) Canoni 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto –Risoluzione ex art 1456 c.c. 7) Recesso anticipato 8) Registrazione e domicili contrattuali 9) Foro competente 10) Riservatezza 11) Disposizioni finali .

....., li/...../.....

Per accettazione
La Locatrice

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:.....Il Resp. Serv. Tecnico
F.to. Silvano Petrocelli
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile....Il Resp. Serv.Finanziario
F.to Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:..... Il Resp. Servizio
Finanziario F.to Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
F.to Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30.03.2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 582 in data 30.03.2017 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia , 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to